



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), a norma dell' articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell' impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l' integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell' articolo 23 del decreto-legislativo 152/2006 e contestuale Piano di Utilizzo Terre, ex articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, anticipata con mail del 20 dicembre 2018, acquisita al prot. DVA-28974 del 20 dicembre 2018 e perfezionata con successiva nota del 20 dicembre 2018, acquisita al prot. DVA-971 del 16 gennaio 2019, dal Commissario per l' adeguamento e

la viabilità statale nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 per il progetto definitivo "S.S. 51 "di Alemagna" – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto-legislativo 152/2006 e successive modificazioni, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale, comprensivo dello studio di incidenza, della sintesi non tecnica e del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, ex articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, è avvenuta sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 29 gennaio 2019;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione è avvenuta sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 agosto 2019;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato dalla pagina n. 3 alla pagina n. 13 del parere n. 3257 del 31 gennaio 2020;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Veneto, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di una variante che si snoda interamente in sotterraneo ad esclusione degli elementi di raccordo alla S.S. 51 di Alemagna a Ovest verso Cortina, in un contesto ancora urbano, anche se fuori del nucleo centrale dell'abitato, e ad Est verso Longarone, in corrispondenza della rivendita di prodotti locali e del Bar Bianco, collocati al di fuori dell'area abitata, ma comunque in zona antropizzata in quanto interessata dall'area di svincolo della S.S. 51 con la S.S. 51 bis; le aree maggiormente impattate quindi saranno quelle limitrofe all'uscita della galleria, dove si concentrano le emissioni dei tratti stradali;

PRESO ATTO che l'intervento proposto si inserisce nell'ambito dell'iniziativa attivata da ANAS S.p.A. d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di risolvere, per i Mondiali di sci alpino 2021, il maggior numero di punti critici della mobilità presenti lungo la S.S. n. 51 "di Alemagna", nel tratto compreso tra Pian di Vedoia (terminale della A27) e Cortina;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla categoria tipo C2 "strada extraurbana secondaria" ai sensi del decreto ministeriale del 5 novembre 2001 (Norme funzionali delle strade) e rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla parte seconda del decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 per le quali è previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

CONSIDERATO che, propedeuticamente alla presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, il progetto in questione è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 152/2006 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, con determinazione direttoriale DVA-DEC-142 del 27 marzo 2018 ha assoggettato il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale in esito al parere n. 2687 del 23 marzo 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi è emerso che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree;

CONSIDERATO che per le terre e rocce da scavo il Proponente afferma che quota parte di materiale di esubero dal cantiere potrebbe essere riutilizzata secondo le necessità negli altri tre cantieri previsti nel Piano, previa verifica di idoneità delle caratteristiche e che pertanto il Proponente ha presentato il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, ex articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 120/2017;

CONSIDERATO che è stata predisposta una relazione integrativa sulla gestione complessiva di terre e rocce da scavo che tiene conto di tutti e quattro gli interventi;

CONSIDERATO che, per garantire la massima tracciabilità di tutti i materiali di scavo secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, sarà redatta una procedura atta a garantire la tracciabilità dei materiali da scavo;

PRESO ATTO che il Piano di Utilizzo resterà valido fino alla fine dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nell'ambito dell'istruttoria tecnica ha svolto sul Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo le verifiche di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3257 del 31 gennaio 2020, assunto al prot. MATTM-9159 del 11 febbraio 2020, di esito positivo, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

ACQUISITO il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, prot. n. 7926 del 2 marzo 2020, assunto al prot. MATTM-20729 del 24 marzo 2020, di esito positivo, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

ACQUISITO il parere della Regione Veneto, espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1870 del 17 dicembre 2019, assunta al prot. MATTM-3690 del 23 gennaio 2020, di esito positivo, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel parere n. 73 del 8 maggio 2019, Allegato A alla citata Deliberazione;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 3257 del 31 gennaio 2020, costituito da n. 86 (ottantasei) pagine;
- b) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, prot. MIBACT-7926 del 2 marzo 2020, costituito da n. 8 (otto) pagine;
- c) il parere della Regione Veneto espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1870 del 17 dicembre 2019, costituito da n. 31 (trentuno) pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legislativo 152/2006 e successive modificazioni, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legislativo 152/2006 e contestuale Piano di Utilizzo Terre, ex articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, per il progetto "Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – S.S. 51 "di Alemagna" – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore", presentato dal Commissario per l'adeguamento e la viabilità statale nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Articolo 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3257 del 31 gennaio 2020.
2. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. MIBACT-7926 del 2 marzo 2020.
2. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

(Condizioni ambientali della Regione Veneto)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1870 del 17 dicembre 2019, se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
2. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nella Deliberazione di Giunta indicata.

Articolo 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3257 del 31 gennaio 2020;
3. I soggetti di cui al comma 3 provvedono a concludere l'attività di verifica entro il termine comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato al Commissario per l'adeguamento della viabilità statale nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia regionale prevenzione e ambiente del Veneto e alla Regione Veneto, che provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e della Regione Veneto, che ne costituiscono parte integrante, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è fissato in 5 anni dalla data della pubblicazione del presente decreto. Decorso tale termine senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. In tal caso, la decorrenza è fissata con le modalità indicate nel primo periodo del presente comma.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini